



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I F O G G I A

Sezione Lavoro

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del giorno 08/02/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **4476 - 2023** R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente

T R A

in proprio nonchè quale legale rappresentante della Pubblica Assistenza Croce Ble, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Fatigato, Maria Antonia Fatigato e Angelo Marano

PARTE RICORRENTE

E

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI FOGGIA, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., dalla

PARTE RESISTENTE

avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 26.5.2023, (), sia in proprio che quale legale rappresentante della Pubblica Assistenza Croce Ble, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 309/2022, notificata in data 27.4.2023, con la quale le era stato intimato di pagare, in favore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia, la complessiva somma di euro 190.800,00, a titolo di sanzione amministrativa derivante dalla violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 73/2002, e successive modificazioni e/o integrazioni, segnatamente: a) per aver impiegato il lavoratore dal 12.6.2020 al 31.7.2020 per 18 giornate, senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro; b) per aver impiegato, senza

preventiva comunicazione della instaurazione dei rapporti di lavoro e per periodi superiori a 60 giorni, i lavoratori ivi generalizzati; il tutto, così come contestato con il verbale unico di accertamento e notificazione n. FG00000/22-608.01 del 9.5.2022.

A sostegno dell'opposizione la parte opponente rimarcava la gratuità del lavoro prestato dai soci volontari dell'Associazione, evidenziando l'insussistenza degli indici sintomatici della subordinazione e concludendo per la revoca dell'ordinanza impugnata ovvero, in subordine, per la riduzione della sanzione irrogata entro i minimi edittali.

Resisteva l'Ispettorato, invocando il rigetto dell'opposizione.

Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza dell'8.2.2024 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 *ter* c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.

2. L'opposizione è fondata e va accolta, per le assorbenti ragioni di seguito esposte.

2.1. Ed invero, passando subito al merito, appare opportuno richiamare le condivisibili argomentazioni contenute nella sentenza n. 711 del 6.4.2023, pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari-Sezione Lavoro in una vicenda sovrapponibile a quella in scrutinio, e di seguito riprodotte per quanto di interesse, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

“6.1. Esattamente il Tribunale di Trani ha rammentato che, nell'ambito di un contratto di lavoro, la sussistenza dell'elemento della subordinazione può essere desunta da una serie di indici sintomatici – da valutarsi criticamente e complessivamente – quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale.

È risaputo, infatti, che la subordinazione consiste nella sottoposizione del prestatore di lavoro al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro; essa dunque costituisce una modalità d'essere del rapporto che, ove non sia provata in maniera diretta, può induttivamente ricavarsi da una serie di elementi sintomatici quali la gestione autonoma o meno del lavoro da parte del lavoratore, l'assoggettamento o meno a direttive programmatiche, l'accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell'attività lavorativa al fine di fruire di periodi di riposo.

Pur non potendosi prescindere dalla volontà dei contraenti, va tenuto presente che il nomen utilizzato dalle parti non ha mai un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto (cfr. Cass. n. 10345 del 2008).

Quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del peculiare atteggiarsi del rapporto, quindi, occorre fare

riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione (cfr. Cass. n. 9252 del 2010).

6.2. Poste tali premesse di ordine generale, quanto al caso specifico va senz'altro condiviso il rilievo del Tribunale secondo cui dall'istruttoria svolta in primo grado non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti di volontariato instaurati tra l'Associazione, da un lato, e (...), dall'altro, abbiano presentato i caratteri tipici della subordinazione.

Innanzitutto, è pacifico tra le parti – oltre ad essere documentalmente provato – che l'Associazione appellata, operando in convenzione con la locale Azienda Sanitaria, era tenuta ad assicurare il servizio di trasporto dei degenti per 24 ore al giorno (v. Convenzione per l'affidamento del servizio sistema emergenza 118 per la postazione di Spinazzola – doc. 16 del fascicolo di parte).

Inoltre, dalle prove testimoniali raccolte è emerso chiaramente che i quattro volontari in questione, al pari degli altri collaboratori, coprivano i turni a seconda delle rispettive disponibilità e, in caso di impedimento, non erano obbligati a giustificare la loro assenza, ma si occupavano personalmente di reperire un sostituto (...).

Ancora, i testimoni hanno riferito che i volontari non erano tenuti a prestare un numero minimo di turni mensili e potevano scambiarsi i turni, a condizione che – com'è ovvio – fosse garantita la necessaria copertura del turno (...).

Appare quindi del tutto evidente che l'attività resa dai soci volontari era connotata da ampia elasticità nelle turnazioni (anche mediante scambi e sostituzioni organizzati dagli stessi lavoratori senza l'intervento dei responsabilità dell'Associazione), secondo un meccanismo che ben si attaglia alla flessibilità che caratterizza in modo precipuo la libera partecipazione all'attività di volontariato (v. art. 17 della l. n. 266 del 1991: «I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale»).

Vi è poi da aggiungere che – come esattamente osserva il Tribunale di Trani – i quattro denunciati hanno conciliato le rispettive controversie con l'Associazione, sicché dai relativi

giudizi non sono emersi ulteriori elementi idonei a sostenere la tesi della natura subordinata dei rapporti.

6.3. Non possono condurre a conclusioni diverse gli elementi di fatto adottati nell'atto di gravame e idonei, secondo la prospettazione di parte appellante, a sovvertire il convincimento cui è pervenuto il Giudice di prime cure.

Va infatti considerato che: a) la predisposizione dei turni da parte dell'Associazione si giustifica comprensibilmente in ragione della necessità di organizzare il servizio in convenzione con modalità continuative (per 24 ore al giorno, come visto), ma ciò non toglie che i volontari godevano di ampia libertà nella relativa gestione; essi, infatti, potevano anche scambiarsi i turni ovvero, in caso di impedimento, trovare di loro iniziativa il sostituto, sicché la loro prestazione era caratterizzata da quella flessibilità dell'orario che – come detto – costituisce uno dei tratti tipici del lavoro volontario (art. 17 cit.); b) la firma del registro delle presenze non è di per sé indicativa della natura subordinata del rapporto, ma è da ritenersi elemento neutro, se è vero che la sostituzione del volontario non doveva essere autorizzata dai rappresentanti dell'Associazione ma solamente annotata nei registri (...); c) il divieto di allontanarsi durante il turno è connaturale al tipo di servizio prestato (emergenza sanitaria "118") e non si riflette, quindi, sulla qualificazione del rapporto, stante l'ovvia necessità di garantire l'intervento con immediatezza (...).

6.4. Tutti i testi escussi hanno poi riferito che essi ricevevano per ciascun turno una somma fissa di 25 euro a titolo di rimborso spese, senza percepire altri importi.

La ricezione di un rimborso spese pari a 25 euro per ciascun turno di servizio non è, ad avviso della Corte, indicativa della natura subordinata del rapporto perché non può essere assimilata al corrispettivo della prestazione resa.

Si consideri, infatti, che la somma percepita dipendeva dal numero dei turni, nella cui organizzazione il volontario godeva di una certa autonomia (v. le deposizioni sopra riportate), e che comunque era stabilita dall'Associazione a forfait, cioè non in misura proporzionata alla durata effettiva del turno (...).

È vero che, a norma dell'art. 2 della l. n. 266 del 1991 ("Legge quadro sul volontariato", abrogata dal d.lgs. n. 117 del 2017 ma applicabile ratione temporis al caso in scrutinio), l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, potendo egli ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni di appartenenza; sulla scorta della citata norma si è quindi affermato che la prestazione di volontariato è per sua natura gratuita e spontanea, mentre rimane soggetta alla disciplina del rapporto di lavoro se,

indipendentemente dal nomen utilizzato dalle parti, il volontario sia retribuito con un compenso che superi il mero rimborso spese (cfr. Cass. n. 12964 del 2008).

Va tuttavia considerato che la modesta entità del rimborso a forfait stabilito dall'Associazione (appena 25 euro per ciascun turno della durata di otto ore) rende oggettivamente difficile qualificarlo come vera e propria controprestazione per l'attività resa, tenuto altresì conto degli esborsi che, in ogni caso, i soci erano certamente chiamati a sostenere (ovvero le spese di trasporto per raggiungere la postazione e le spese per i pasti, necessari in ragione della durata dei turni).

Non sfugge alla Corte che, secondo Cass. n. 9468 del 2013, nel caso in cui, per l'attività di volontariato espletata, siano state corrisposte somme di danaro, è onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando l'ammontare di queste (questa la massima ufficiale: «Alla stregua di quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (secondo cui “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario”, ed inoltre “la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte”) non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per l'attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, essendo onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando l'ammontare di queste»).

La pronuncia citata non è tuttavia pertinente rispetto alla fattispecie in scrutinio, in quanto attiene ad un giudizio promosso da una lavoratrice, formalmente qualificata come “volontaria”, allo scopo ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso con un'organizzazione sindacale; in detto giudizio, fra le altre cose, era emerso che la lavoratrice veniva retribuita con un compenso mensile fisso (500.000 lire) ed era tenuta ad osservare ben definiti orari di lavoro (otto ore al giorno dal lunedì al venerdì, oltre al sabato mattina). Si tratta di una situazione fattuale radicalmente diversa da quella in scrutinio, nella quale – come detto – non soltanto i volontari avevano la possibilità di organizzare il tempo del proprio apporto lavorativo con notevole flessibilità, ma soprattutto la somma percepita era fissa in relazione al turno prestato (25 euro per ogni turno), il cui numero però poteva variare con una certa ampiezza a seconda delle disponibilità del lavoratore”.

2.2. Orbene, nella fattispecie in esame, così come in quella posta al vaglio della Corte territoriale nella pronuncia dianzi richiamata, non sono stati offerti dall'Ispettorato elementi positivi a sostegno della natura subordinata del rapporto intercorso tra l'Associazione opponente e i lavoratori nominativamente indicati nell'ordinanza ingiunzione.

Occorre muovere dal rilievo che la Pubblica Assistenza Croce Ble è una Organizzazione di Volontariato costituita nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 117/2017 (si veda lo Statuto allegato al fascicolo di parte opponente, doc. 3), che – come si legge nel verbale di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta – esercita l'attività di trasporto e/o soccorso di pazienti e utenti nell'ambito del Servizio di Emergenza Urgenza 118 presso le postazioni di Candela, Ascoli Satriano e località San Carlo, in forza di apposita convenzione a suo tempo stipulata con l'A.S.L. di Foggia.

2.3. Posta tale doverosa premessa, dalle dichiarazioni raccolte dai Funzionari Ispettivi (all. 1-c) emerge che i soci volontari risultavano inseriti in turni di lavoro mensilmente predisposti dall'Associazione, concordati con detti soci (non imposti, dunque, dall'odierna parte opponente) e trasmessi preventivamente agli stessi.

Secondo quanto si legge nel suddetto verbale, *“Ogni turno di lavoro ha la durata di n. 12 ore: dalle ore 8,00 alle ore 20,00 oppure dalle ore 20,00 alle ore 8,00”* (pag. 3).

E' pure incontroverso – oltre che evincibile dalle dichiarazioni accluse al verbale ispettivo – che i soci volontari non fossero tenuti a giustificare eventuali assenze.

Difatti, costoro si limitavano a comunicare informalmente il proprio eventuale impedimento agli organi associativi, e ciò al fine di consentire a questi ultimi di predisporre le opportune sostituzioni, stante la particolare delicatezza del servizio offerto, di per sé tale da non tollerare interruzioni di sorta.

Com'è evidente, difettano, nella fattispecie, almeno due tra i principali indici sintomatici della subordinazione, ovvero la rigida osservanza di un orario di lavoro predeterminato dal datore e l'obbligo di giustificare eventuali assenze, posto che l'esecuzione della prestazione era caratterizzata da ampia libertà di gestione, pur nell'ovvia esigenza di assicurare la perdurante continuità del servizio, in concreto perseguita attraverso la predisposizione di turnazioni e la sottoscrizione di fogli di presenza da parte dei volontari.

L'assoggettamento dei volontari al potere disciplinare dell'Associazione non è stato, per altro verso, neanche adombrato dall'Ispettorato.

I volontari escussi dagli Ispettori hanno, poi, concordemente riferito che, per ciascun turno, percepivano l'importo netto di euro 45,00, corrisposto in parte con bonifico bancario e in parte con buoni pasto del valore unitario di euro 5,00, a titolo di rimborso delle spese

sostenute per il trasporto e per i pasti, previa compilazione di un modulo al quale occorre allegare le schede di carburante.

Come evidenziato dalla Corte territoriale nella surrichiamata sentenza, con argomentazioni pienamente estensibili alla vicenda in esame, il modesto importo innanzi indicato, corrisposto in misura variabile sulla base dei turni effettivamente coperti dal volontario, non può assumere carattere retributivo, col che resta assorbita ogni considerazione circa l'asserita incongruenza delle somme liquidate a titolo di rimborso carburante rispetto alle distanze chilometriche percorse dai volontari ed alla pretesa non riconducibilità di alcuni scontrini fiscali alle spese sostenute per la prestazione lavorativa.

Il residuo rilievo dell'Ispettorato - secondo cui tutti i volontari, benchè iscritti nel libro soci, non avrebbero mai partecipato ad alcuna riunione, né sarebbero stati consultati per la nomina degli organi sociali, non visionando neppure un rendiconto delle spese annuali -, evoca, infine, un'ipotetica violazione del diritto di partecipazione, eventualmente deducibile dai singoli associati con i rimedi all'uopo predisposti dall'ordinamento (ad esempio, avanzando istanza di annullamento delle delibere assembleari contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, ai sensi dell'art. 23, comma 1, cod. civ.), senza che da una simile violazione possa, tuttavia, trarsi la prova indiziaria della subordinazione.

Anche sotto questo profilo la pretesa sanzionatoria s'appalesa, dunque, destituita di fondamento.

Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza dell'Ispettorato, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4476/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 309/2022;
- b) condanna l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia alla refusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite, liquidate in euro _____ oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.

Foggia, 19/02/2024

Il Giudice
Ivano Caputo